

« Art. 14. Le Banche succursali saranno amministrare nei modi da stabilirsi con un regolamento che verrà proposto dai Consigli di reggenza di Genova e di Torino, e sarà approvato con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. »

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Qui bisognerebbe dire: *da stabilirsi con un regolamento che verrà proposto dai Consigli che le amministrano.*  
Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 14 con questa variazione.

(La Camera approva.)

« Art. 15. Il Governo si riserva espressamente il diritto di rimborsare alla Banca Nazionale l'importare di tutta l'antica carta avente corso obbligatorio in Sardegna, coi relativi interessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 7 della presente legge, quando ciò credesse opportuno, prima che siano trascorsi gli anni venti; ed effettuando tale rimborso, od in ogni caso dopo trascorso il suddetto termine di anni venti, cesseranno d'aver corso legale i biglietti da lire 20 che saranno emessi, a tenore della facoltà accordata alla Banca in forza dell'articolo 5. »

**ARA**, relatore. Per mettere in relazione quest'articolo colla disposizione testè votata, è necessario di dire: *il Governo dopo l'anno, come all'articolo 4, si riserva espressamente di restituire, ecc.* »

**MICHELINI G. B.** L'inciso *dopo l'anno, di cui all'articolo 4*, posto com'è, pare si riferisca al diritto riservato al Governo, e non alla restituzione che il Governo deve fare alla Banca. Proporrei inoltre di sopprimere, come affatto inutile l'avverbio *espressamente*. La dizione di quest'articolo sarebbe la seguente: *Il Governo si riserva il diritto di restituire dopo l'anno, di cui all'articolo 4, alla Banca, ecc.*

**ARA**, relatore. La Commissione accetta queste modificazioni.

**PRESIDENTE.** Ma l'articolo 4, essendo stato modificato, ora è così concepito: « L'antica carta emessa dal Governo in Sardegna cesserà definitivamente d'essere in corso nel periodo di sei mesi, ecc. » Così non si può a meno di mettere il termine di sei mesi nel presente articolo.

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Quest'articolo rimane adunque così concepito:

« Il Governo si riserva il diritto di restituire dopo sei mesi, di cui all'articolo 4, alla Banca Nazionale l'importare di tutta l'antica carta avente corso obbligatorio in Sardegna, coi relativi interessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 7 della presente legge, quando ciò credesse opportuno, prima che siano trascorsi gli anni venti, ed effettuando tale restituzione, ed in ogni caso, dopo trascorso il suddetto termine di anni venti, cesseranno di aver corso legale i biglietti di lire 20, che saranno emessi a tenore della facoltà accordata alla Banca in forza dell'articolo 5. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'intero progetto di legge rimane ora così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 525.)

Si passerà allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	113
Maggioranza . . . . .	57
Voti favorevoli . . . . .	96
Voti contrari . . . . .	17

(La Camera approva.)

**RISULTAMENTO DEL SECONDO SQUITTINIO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO.**

**PRESIDENTE.** Debbo ora dare comunicazione alla Camera del risultamento dello scrutinio per la nomina dei 15 membri mancanti a completare la Commissione del bilancio 1857.

Schede N° 151 — Maggioranza 56.

Mazza Pietro 64 — Ricardi Ernesto 64 — Louaraz 62 — Ricardi Carlo 60 — Astengo 58 — Bersezio 58 — Menabrea 58 — Cadorna Carlo 56.

Questi otto sono proclamati commissari. Gli altri voti furono così ripartiti:

Arnulfo 55 — Cugia 54 — Rossi 50 — Cavallini 49 — Tegas 44 — Demaria 46 — Benintendi 45 — Debenedetti 44 — Mellana 41 — Depretis 39 — Corsi 37 — Gilardini 35 — Moia 35 — Ghiglini 32.

Domani si procederà al ballottaggio intorno a questi 14 nomi, pei 7 membri che mancano.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI CUNEO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per accordare alla divisione di Cuneo la facoltà di eccedere il limite ordinario dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 687.) Ne darò lettura:

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Cuneo è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire ottocento quarantatré mila sessantuna e centesimi quarantadue per sopprimere alle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico testè letto.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

(Si passa allo squittinio segreto, dal quale risulta che la Camera non è più in numero.)

Questa votazione sarà rinnovata domani.

La seduta è levata alle ore 4 5/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del bilancio delle spese interne della Camera pel 1856 (in Comitato segreto);

2° Votazione sul progetto di legge per accordare alla divisione di Cuneo la facoltà di eccedere il limite ordinario dell'imposta;

3° Discussione del progetto di legge per accordare alla divisione e provincia di Savona la facoltà di contrarre un mutuo passivo;

4° Discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa pel servizio delle contribuzioni dirette e pel censimento prediale in Sardegna.